

Serie Ordinaria n. 7 - Lunedì 09 febbraio 2015

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**Circolare regionale 22 dicembre 2014 - n. 11****Ulteriori indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46**

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, con il quale è stata recepita la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è stato istituito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai sensi di cui all'articolo 29-quinquies del d.lgs. 152/06, il Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).

Nell'ambito delle riunioni del suddetto coordinamento nazionale sono stati rappresentati criticità e dubbi interpretativi in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte con il d.lgs. 46/2014, con l'individuazione, rispetto a talune, di posizioni condivise.

Con la Circolare regionale 4 agosto 2014, n. 6, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di A.I.A. di cui alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., Regione Lombardia ha fornito, in esito al confronto svolto nell'ambito del Coordinamento nazionale ed interregionale, i primi indirizzi in ordine ad aspetti ritenuti urgenti e rilevanti per garantire un'uniforme applicazione della disciplina IPPC alla luce modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014.

Considerato che nell'ambito del coordinamento nazionale dello scorso 8 settembre sono stati condivisi ulteriori indirizzi per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa in argomento, in attesa dell'emanazione di atti di indirizzo da parte del MATTM, con la presente circolare si forniscono indicazioni aggiuntive per una corretta operatività ed un'uniforme attuazione della normativa medesima.

### 1. Attività di autodemolizione

Le attività di autodemolizione sono regolamentate da normativa specifica, il d.lgs. 209/2003 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso», direttiva comunitaria che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Dalla lettura combinata del d.lgs. 209/2003 e del d.lgs. 152/06 (All.VIII alla Parte II,) si ritiene che:

1. il centro di raccolta/autodemolitore rientri nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
2. l'attività di cui al punto 5.1 d), «*ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2*», non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva, il punto 5.1 d) è indicato come «*repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2*», definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli «*dismantling*». In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).

Per quanto concerne l'eventuale assoggettamento alla categoria 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II<sup>a</sup> del d.lgs. 152/06, la «FAQ» della Commissione europea [http://ec.europa.eu/atoz\\_en.htm#](http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#) riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al d.lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al d.lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrano generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del d.lgs. 152/06.

### 2. Chiarimenti in merito alla lettura della tabella transcodificata di cui alla circolare la Circolare regionale 4 agosto 2014, n. 6

Si ritiene opportuno sottolineare che con la tabella di transcodifica allegata alla Circolare regionale 4 agosto 2014, n. 6, si è inteso fornire uno strumento di supporto nell'individuazione delle attività di gestione rifiuti ricadenti nella disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, in considerazione del fatto che il nuovo allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 individua determinate attività di recupero e smaltimento senza fare riferimento alle relative operazioni (R/D) come definite dai pertinenti allegati alla parte quarta del medesimo decreto legislativo.

Con la transcodifica proposta sono state quindi associate a ciascuna attività elencata nel suddetto allegato VIII le operazioni (R/D) ritenute ragionevolmente - e non esaustivamente - corrispondenti. Tale transcodifica non è stata, invece, predisposta per il percorso inverso: all'operazione di recupero o smaltimento effettuata non corrisponde necessariamente l'attività richiamata dall'allegato.

### 3. Attività rientranti nella categoria IPPC 4. Industria chimica

Le categorie di cui al punto 4 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 sono circoscritte alla *industria chimica* ovvero alla produzione su scala industriale di prodotti chimici. A riguardo, si ritiene coerente non estendere tale ambito anche all'industria manifatturiera, in cui pur avvenendo reazioni chimiche, esse sono contestuali alla produzione di un determinato manufatto (come ad esempio le attività di stampaggio di materie plastiche che prevedono reazioni di polimerizzazione o in generale le attività di produzione di poliuretano espanso).

Una indiretta conferma della correttezza di tale interpretazione discende dalla lettura delle altre categorie soggette alla disciplina IPPC con specifiche soglie, molte delle quali sarebbero incoerenti se si desse una lettura estensiva del punto 4. La gasificazione del carbone, la produzione di ghisa, acciaio o altri metalli, i trattamenti superficiali elettrolitici, la produzione di cemento o calce, la produzione di vetro e ceramica, il recupero biologico o chimico dei rifiuti, la concia, i processi caseari e di vinificazione e al limite anche la combustione per produzione di energia, difatti, potrebbero in tale lettura essere considerati ricompresi in AIA, senza alcuna soglia, poiché comportano processi con trasformazioni chimiche.

Conseguentemente si ritiene che la categoria IPPC 4 dell'allegato VIII alla Parte II<sup>a</sup> del d.lgs. 152/06 ricomprenda solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la produzione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio, è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano.

Il direttore generale  
della d.g. ambiente, energia e sviluppo sostenibile  
Mario Nova